



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0258490-2015

PU-GDAP-1e00-22/07/2015-0258490-2015

Alle OO.SS.

CISL FP

FP CGIL

UIL - PA

CONFSAL UNSA

Federazione Nazionale UGL INTESA

FILP FLP

USB PI

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E

Oggetto: Decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale Comparto Ministeri.

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n. 0254284 del 20.07.2015, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente alla materia di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione



GDAP-0254284-2015

PU - GDAP - 2000 - 20/07/2015 - 0254284 - 2015

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP. della Repubblica

Ai Signori Direttori degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: Decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale
Comparto Ministeri.

§1 I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, nel corso di controlli sulla regolarità amministrativa e contabile delle attività di alcuni Istituti penitenziari della Repubblica, hanno espresso rilievi inerenti all'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133), in considerazione della esclusione dell'indennità penitenziaria dagli effetti della stessa norma.

Questo Generale Ufficio ha rappresentato al Ministero dell'Economia un articolato riscontro, prospettando le peculiari caratteristiche¹ che hanno indotto a considerare l'emolumento in parola come elemento assimilabile al trattamento fondamentale e pertanto non decurtabile in caso di assenza per malattia.

¹ La c.d. *indennità penitenziaria* (ora assegno di servizio penitenziario, cod. Service Personale Tesoro n. 535/001), come previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1987 n. 436, punto 2 ha le seguenti caratteristiche:

- è interamente pensionabile;
- non è legato alla presenza;
- è corrisposto anche con la tredicesima mensilità.

Tale assegno è assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio. Si tratta di un assegno, al pari dell'indennità integrativa speciale, il cui importo non incide sul conguaglio contributivo annuale (maggiorazione figurativa del 18% riservata, invece, al trattamento accessorio).

L'ARAN con parere 26 giugno 1995 n. 2349, ha ritenuto che l'indennità di servizio penitenziario, per le connotazioni di pensionabilità (in quota "A") e di modalità di pagamento (è l'unica indennità del Comparto Ministeri non decurtabile in caso di assenza e che prevede la corresponsione della XIII mensilità), sia assimilabile alla struttura retributiva fondamentale.

Ne consegue che le si applica la disciplina del trattamento salariale non accessorio con la integrale corresponsione, qualora il dipendente si assenti per malattia. Tali principi (corresponsione della XIII mensilità e utilità agli effetti del calcolo del trattamento di quiescenza) sono previsti dall'art. 34, comma 6 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Nondimeno, i predetti Servizi ispettivi del MEF non hanno condiviso tale interpretazione che porta "ad attribuire ad una indennità di amministrazione natura di trattamento fondamentale piuttosto che trattamento accessorio, diversamente da ciò che avviene per le analoghe indennità di amministrazione nel restante comparto di contrattazione collettiva. L'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 34, comma 6, del C.C.N.L. Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 conduce in maniera incontrovertibile a ritenere che l'indennità penitenziaria costituisce una particolare forma di indennità di amministrazione che riveste natura di retribuzione accessorio".

§2 L'A.R.A.N. interpellata per un autorevole parere sulla materia, volto a confermare l'orientamento espresso nel 1995, sulla natura fissa e continuativa dell'indennità penitenziaria, ha fornito i due pareri che si allegano.

§3 Le LL.SS. daranno perciò applicazione a quanto in tali pareri stabilito, e considereranno abrogate le differenti istruzioni che erano conseguite al citato parere 26 giugno 1995 n. 2349.

L'occasione è gradita per porgere atti di viva stima.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione I

U.O. Stato, Enti ed Agenzie

Servizio Bilancio e Contabilità

Alcheringa

ARAN - Protocollo Uscita



N.0019779/2015 del 15/06/2015

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione generale del personale
e della formazione

PEC dgpersonale.dap@giustiziacert.it

Rif. Prot. ARAN n. 17737 del 5 maggio 2015

Oggetto: Decurtazioni dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia

Si fa riferimento alla nota prot. n. 158224 del 5 maggio 2015, con la quale codesta Amministrazione sottopone all'attenzione dell'Aran alcune considerazioni in merito alla questione della decurtazione della indennità di amministrazione in caso di assenza per malattia, chiedendo a questa Agenzia di rivedere l'orientamento espresso con nota prot. n. 8386 del 19 febbraio 2015.

In proposito, si ritiene di confermare le osservazioni formulate in precedenza, in quanto non sussistono elementi che consentano di giustificare l'esclusione dell'indennità di servizio penitenziario dall'ambito di applicazione dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, e dall'interpretazione di tale previsione legislativa, che è stata fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 7/2008.

In aggiunta a ciò e con specifico riguardo alla normativa contrattuale, si fa presente quanto segue.

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, i trattamenti economici accessori, che differivano da Ministero a Ministero in quanto correlati al contesto organizzativo ed istituzionale delle singole amministrazioni, hanno mantenuto una diversa quantificazione ma sono confluiti in uno specifico trattamento economico, che ha successivamente assunto il nome di "indennità di amministrazione". In considerazione del contenuto della normativa negoziale, non si può affermare che l'indennità di servizio penitenziario sia stata esclusa da tale percorso di confluenza.

Coerentemente con tale scelta, nel primo CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16.05.1995, l'indennità di servizio penitenziario è stata inserita nell'art. 34, rubricato "Disciplina della retribuzione accessoria", ed i relativi importi, al pari delle altre indennità percepite nei vari Ministeri, sono stati indicati nell'Allegato B del citato CCNL.

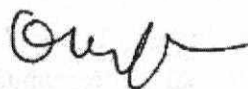
aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Si precisa, altresì, che il citato Allegato B disciplina esclusivamente alcuni aspetti inerenti alla corresponsione della retribuzione accessoria e, per ciascuna Amministrazione, contiene una tabella relativa agli importi dell'indennità mensile che, come detto sopra, verrà in seguito denominata "indennità di amministrazione". Di conseguenza, sebbene il citato articolo 34 preveda che l'indennità di servizio penitenziario conservi alcune peculiarità, dalla collocazione della stessa in tale articolo e nel suddetto Allegato B, non si può che evincere la natura accessoria dell'emolumento in questione.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Elvira Gentile)



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1^a

U.O. Stato, Enti e Agenzie



GDAP-0060889-2015

PE-GDAP-2000-19/02/2015-0060889-2015

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0008385/2015 del 19/02/2015

e.e. Sg. Dg
Direttore Delle Uscite

VOR 19 FEB 2015

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale del personale e della formazione
Largo Luigi Daga, 2
00164 Roma
dgpersonale.dap@giustiziacert.it

prot. ARAN n. 2379 del 21/01/2015

Oggetto : decurtazioni in caso di assenza per malattia dell' indennità penitenziaria.

Si fa riferimento alla nota n. 19941 del 20 gennaio u.s., con la quale Codesta Amministrazione ha richiesto un parere inerente la natura giuridica dell'indennità penitenziaria per gli effetti derivanti dall' applicazione dell' art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare si chiede se, ai fini della decurtazione per malattia, quanto espresso nel parere Aran n. 2349 del 26 giugno 1995 sia tuttora applicabile dal momento che tale emolumento riveste caratteristiche assimilabili alla struttura retributiva fondamentale essendo pensionabile, non collegato alla presenza e corrisposto per tredici mensilità.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene, in base alle attuali disposizioni di legge vigenti, citate in premessa, nonché alle successive circolari applicative diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che anche l'indennità in questione vada decurtata in caso di assenza per malattia. Infatti la circolare n. 7/2008 chiarisce che la locuzione utilizzata dal legislatore "*nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio*", vada intesa come rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali *assegni ad personam* per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti. Inoltre, per il personale dell'area I vadano considerati lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali *assegni ad personam* e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Vale la pena di segnalare che fanno eccezione esclusivamente i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day ospital* o a terapie salvavita.

Il Dirigente Generale
dr.ssa Elvira Gentile

Elvira Gentile